

Roma, 31 gennaio 2018

PREVIDENZA – LE NOVITÀ PER IL 2019

Riepiloghiamo di seguito le regole in materia di previdenza per il 2019, tenendo conto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2019 e dal Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, contenente “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, pubblicato nella GU Serie Generale n.23 del 28 gennaio 2019 ed entrato in vigore il giorno successivo la pubblicazione.

Rappresentanti del Governo hanno anticipato la volontà di apporre delle modifiche ad alcuni provvedimenti, in sede di conversione in legge del decreto. Nel caso in cui si passerà dalle dichiarazioni ai fatti, provvederemo a trasmettervi una versione aggiornata della presente informativa.

REQUISITI PER ACCEDERE AL PENSIONAMENTO

L'introduzione di Quota 100

Il DL n. 4/2019 ha introdotto la possibilità di poter accedere al pensionamento avendo maturato almeno 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva. Tale requisito anagrafico non è sottoposto agli adeguamenti in base all'aspettativa di vita.

Per il raggiungimento del requisito contributivo si può fare ricorso anche al cumulo gratuito dei periodi assicurativi, ma solo all'interno delle gestioni INPS, non sarà possibile cumulare, per accedere a Quota 100, periodi di contribuzione versati nelle casse professionali.

Si tratta di una misura sperimentale, in vigore per il triennio 2019/2021 con delle caratteristiche peculiari rispetto a quanto previsto per le altre forme di accesso al pensionamento.

Innanzitutto la decorrenza del pensionamento: è prevista una finestra mobile di 3 mesi per i lavoratori privati (6 mesi per i pubblici). Chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 non potrà accedere al pensionamento prima del 1° aprile 2019 (1° agosto per i dipendenti pubblici, considerando il preavviso di 6 mesi dovuto alla PA e il ritardo in cui è entrato in vigore il decreto). Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente a tale data.

Fino al raggiungimento dell'età pensionabile (attualmente 67 anni), non sarà possibile cumulare il trattamento pensionistico con i redditi da lavoro, ad eccezione delle prestazioni occasionali, quelle che prevedono l'emissione di ricevute con ritenuta d'acconto fino ad un massimo di 5.000 euro lordi annui. In caso di mancato rispetto di tale divieto, la pensione sarà sospesa nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi.

Nella circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, l'INPS specifica che il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l'esercizio dell'attività, inoltre, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell'abitudine e della professionalità.

Non sono previste penalizzazioni nel calcolo, ma l'assegno pensionistico risentirà dei minori contributi versati e dei coefficienti di calcolo legati all'età per la quota parte calcolata con il sistema contributivo. È stata stimata una penalizzazione almeno pari al 5%, per ogni anno di anticipo del pensionamento, a cui si dovrebbero aggiungere i minori introiti derivanti dal venir meno della retribuzione.

L'articolo 22 del DL n. 4/2019 prevede infine la possibilità, da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali, per i settori produttivi dove essi sono stati o saranno istituiti, di erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungeranno i requisiti previsti per la pensione anticipata "quota 100" entro il 31 dicembre 2021.

La concessione di tali assegni è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.

Tale opportunità ad oggi non sembra riguardare i dirigenti dei settori rappresentati dalla nostra Federazione, per i quali non è prevista neppure l'iscrizione al Fondo di solidarietà residuale istituito presso l'INPS. Tuttavia, si attende la conversione in legge del Decreto per avere maggiori certezze in merito.

Con la circolare n. 10 del 29 gennaio 2019, l'INPS ha inoltre chiarito che non sarà possibile accedere alla pensione anticipata "quota 100" utilizzando lo strumento dell'Isopensione.

Pensione di vecchiaia

A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'età per accedere al pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici ed i lavoratori privati è fissata a 67 anni, per effetto dell'adeguamento Istat di 5 mesi, in base all'andamento dell'aspettativa di vita.

Rimane sempre invariato il requisito contributivo minimo, non soggetto ad adeguamenti periodici e per tutti pari a 20 anni di anzianità.

Per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995 è posta la condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (attualmente pari a 458,00 euro per 13 mensilità). Se non si soddisfa tale condizione, il lavoratore potrà accedere alla pensione di vecchiaia contributiva al compimento dei 71 anni di età; in tal caso è sufficiente essere in possesso di almeno 5 anni di anzianità contributiva.

Pensione di anzianità

Il DL n. 4/2019 ha stabilito che il requisito dell'anzianità contributiva che permette di accedere al pensionamento anticipato per anzianità, indipendentemente dall'età, non sarà soggetto all'adeguamento in base all'aspettativa di vita, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026. Tuttavia, a fronte della confermata dei requisiti in essere nel 2018 (42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne) è stato reintrodotta il meccanismo delle cosiddette "finestre di uscita" che prevede un posticipo di tre mesi della decorrenza del pensionamento, una volta raggiunti i requisiti suddetti.

La finestra di decorrenza non si applica ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2018 il requisito contributivo.

Per coloro che rientrano nel sistema contributivo pieno (primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995) è possibile accedere al pensionamento anticipato avendo compiuto 64 anni di età, con almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo), se la pensione mensile non risulta inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.

Sono fatti salvi i requisiti ridotti previsti da norme transitorie.

Proroga Opzione Donna

E' stata prorogata la possibilità per le lavoratrici dipendenti nate entro il 31/12/1959 e le lavoratrici autonome nate entro il 31/12/1958, di anticipare il pensionamento esercitando l'opzione di calcolo della pensione integralmente con il sistema contributivo.

A tal fine occorre aver maturato un'anzianità contributiva almeno pari 35 anni entro 31 dicembre 2018. Si applica, inoltre la finestra di decorrenza pari a 12 mesi, per le lavoratrici dipendenti, e a 18 mesi, per le autonome.

Lavoratori Precoci

Anche il requisito contributivo previsto per i lavoratori cd "precoci" non sarà soggetto all'adeguamento per l'aspettativa di vita, ed è quindi confermato in 41 anni. E' tuttavia prevista una finestra di decorrenza di tre mesi e l'impossibilità di cumulare la pensione con redditi da lavoro, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, come previsto per Quota 100.

Ricordiamo che sono considerati lavoratori precoci coloro che possono fare valere almeno un anno di contribuzione, per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età e soddisfino una delle seguenti condizioni:

- essere lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che non percepiscono più da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
- essere lavoratori dipendenti ed autonomi che assistono al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104); il congiunto che viene assistito può essere anche un parente o un affine di secondo grado convivente solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano già compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- essere lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- lavoratori dipendenti addetti a lavori usuranti (articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67);
- lavoratori che svolgono da almeno sei anni in via continuativa una delle seguenti attività:
 - operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
 - conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
 - conciatori di pelli e di pellicce;
 - conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
 - conduttori di mezzi pesanti e camion;
 - personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
 - addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
 - insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
 - facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
 - personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Le attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento del pensionamento per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per una durata almeno pari all'interruzione predetta.

Altre possibilità di anticipo del pensionamento

Il DL 4/2019 ha prorogato di un anno l'Ape Sociale, l'Ape volontario e aziendale sono anch'essi in vigore fino al 31 dicembre 2019. L'Isopensione e la Rita hanno invece carattere strutturale. Riepiloghiamo brevemente i requisiti richiesti per poter utilizzare tali strumenti:

<p>Ape sociale</p>	<p>Non si basa su un prestito da restituire, ma è una prestazione assistenziale riconosciuta a coloro che si trovano in una delle condizioni precedentemente illustrate per i lavoratori precoci.</p> <p>La prestazione, corrispondente alla futura pensione, fino al limite di 1.500 euro mensili, viene erogata dallo Stato fino alla decorrenza della pensione, il cui importo di conseguenza non sarà ridotto.</p> <p>Età: 63 anni</p> <p>Contributi: 30 anni x disoccupati. 36 anni per chi assiste da almeno 6 mesi familiari disabili; chi ha invalidità al 74% e più; chi svolge attività gravose da almeno 7 anni negli ultimi 10 o 6 anni negli ultimi 7.</p> <p>La concessione è subordinata la Cessazione dell'attività lavorativa (diversamente dall'APE Volontario).</p> <p>E' compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e derivanti da lavoro autonomo, nel limite di 4.800 euro annui.</p> <p>Non spetta a chi è titolare di trattamento pensionistico diretto.</p>
<p>Ape volontario/ aziendale</p>	<p>Prestito bancario agevolato, con possibilità di copertura economica da parte dell'azienda anche tramite accordo individuale.</p> <p>Età: 63 anni e 5 mesi, pensione di vecchiaia entro i successivi 3 anni e 7 mesi.</p> <p>Contributi: 20 anni</p> <p>Non è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro.</p>
<p>Isopensione</p>	<p>Possibilità di incentivare l'esodo di lavoratori "anziani", da parte dei datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti, per il tramite di accordi aziendali, ad adesione individuale, in cui l'azienda si impegna a corrispondere ai lavoratori, attraverso l'INPS, una prestazione di importo pari alla pensione che spetterebbe loro in base alle regole vigenti al momento della cessazione e, parallelamente, a versare all'INPS la contribuzione figurativa necessaria al raggiungimento del pensionamento effettivo, che può essere sia anticipato per anzianità che di vecchiaia (no Quota 100).</p> <p>Anticipo fino a 7 anni rispetto all'età pensionabile. Dal 2021 l'anticipo max torna ad essere di 4 anni.</p> <p>Nell'eventualità di una successiva nuova occupazione del lavoratore come dipendente o autonomo, non viene meno l'obbligo del versamento da parte del precedente datore di lavoro, l'isopensione pertanto continuerà ad essere erogata e andrà a cumularsi con tali redditi.</p>
<p>RITA</p>	<p>Possibilità, per gli iscritti ai fondi di previdenza complementare, di anticipare – integralmente o parzialmente – l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in</p>

	<p>forma di rendita temporanea, soggetta alla tassazione agevolata del 15-9%.</p> <p>Requisiti: aver cessato l'attività lavorativa ed essere in possesso di</p> <ul style="list-style-type: none">• almeno 20 anni di contribuzione nella previdenza pubblica;• almeno 5 anni di anzianità contributiva nella previdenza complementare. <p>La Rendita può essere richiesta con un anticipo massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none">• 5 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia;• oppure, di 10 anni, se dopo la cessazione dell'attività lavorativa si è stati inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi. In questo caso non è richiesto il requisito dei 20 anni di contribuzione INPS. <p>La fruizione della RITA è compatibile con eventuali attività lavorative intraprese successivamente alla richiesta della rendita e anche con il percepimento della pensione anticipata per anzianità.</p>
--	---

Cumulo e Totalizzazione dei periodi assicurativi

E' sempre in vigore la normativa che permette di accedere al pensionamento facendo ricorso al Cumulo dei periodi assicurativi e alla Totalizzazione dei periodi assicurativi.

Il cumulo dei periodi assicurativi è stato introdotto dalla legge 228/2012 e modificato dalla Legge di Bilancio per il 2017, in modo da renderlo maggiormente fruibile. Prevede la possibilità di cumulare gratuitamente i contributi non coincidenti presenti in gestioni previdenziali diverse, compresi quelli versati nelle casse professionali.

Diversamente dalla totalizzazione il diritto si matura al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi generali, precedentemente illustrati, e non è prevista la finestra di decorrenza di 18 mesi.

Il calcolo può essere misto, sia retributivo che contributivo, mentre nella totalizzazione le diverse gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all'anzianità contribuiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse e secondo il sistema di calcolo previsto dal loro ordinamento solo se si è raggiunto il diritto ad una autonoma pensione, altrimenti applicano il sistema contributivo.

I requisiti contributivi e anagrafici previsti per chi ricorre alla totalizzazione continuano ad essere soggetti all'adeguamento in base all'aspettativa di vita e, quindi, dal 2019 sono pari ad almeno 20 anni di contribuzione e 66 anni di età, oppure, 41 anni di contributi a prescindere dall'età.



Per i lavoratori che hanno iniziato a contribuire alla previdenza pubblica dopo il 31 dicembre 1995 il DL n. 4/2019 ha previsto due nuove opportunità per incrementare la propria anzianità contributiva:

Possibilità di riscatto periodi di vuoto contributivo

Viene riservata ai soli soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, la possibilità di riscattare periodi in cui non risultano accreditati contributivi, antecedenti l'entrata in vigore del DL "Quota 100" (29 gennaio 2019).

Possano essere riscattati al massimo 5 anni, anche non continuativi.

Il relativo onere è detraibile al 50%, in cinque quote annuali costanti e di pari importo, nell'anno in cui si è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro ed è deducibile dal reddito di impresa

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione o in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a € 30,00, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.

Riscatto agevolato della laurea

Per chi rientra al 100% nel sistema contributivo, anche riscattando i periodi di studio universitario che hanno portato al conseguimento della laurea, fino al compimento dei 45 anni di età è possibile utilizzare una forma agevolata di riscatto di tali periodi, ai soli fini dell'incremento dell'anzianità contributiva, senza effetti sulla misura della pensione.

Se si intende anche agire sulla misura della pensione, si può fare ricorso alla normativa generale sul riscatto della laurea, ad un costo in genere più elevato.

L'agevolazione prevede il versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo (nel 2018 pari a 15.710 euro), moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (33%) e corrispondente, quindi, a circa 5,184 euro.

Si segnala che il Governo sembrerebbe intenzionato ad incrementare il requisito anagrafico a 50 anni di età, in fase di conversione in legge del DL n. 4/2019.

Perequazione automatica delle pensioni

La Legge di Bilancio per il 2019 ha riproposto il modulo perequativo meno favorevole per gli importi superiori a 3 volte il minimo, introdotto in via transitoria nel 2014, con delle modifiche migliorative su tutte le fasce di pensione, ad eccezione di quella eccedente 9 volte il minimo INPS, ma peggiorative rispetto alla normativa precedente agli anni 2014/2018, che sarebbe dovuta tornare in vigore dal 2019.

L'aliquota di perequazione provvisoria per il 2019 è stata fissata all'1,10% e non è dovuto alcun conguaglio, né in positivo, né in negativo, con riferimento alla perequazione erogata nel 2018.

Per il calcolo si prende a riferimento il trattamento minimo INPS in vigore nel 2017, pari a 507,42 euro.

Riepiloghiamo nella tabella a pagina seguente gli importi per fasce di trattamento pensionistico:

Perequazione pensioni 2019				
	pensione mensile	% incremento	aumento max	
fino a 3 volte il minimo	1.522,26	100%	1,10%	16,74
+ di 3 e fino a 4 volte il minimo	2.029,68	97%	1,07%	21,66
+ di 4 e fino a 5 volte il minimo	2.537,10	77%	0,85%	21,49
+ di 5 e fino a 6 volte il minimo	3.044,52	52%	0,57%	17,41
+ di 6 e fino a 8 volte il minimo	4.059,36	47%	0,52%	20,99
+ di 8 e fino a 9 volte il minimo	4.566,78	45%	0,50%	22,61
+ di 9 volte il minimo	4.589,39(*)	40%	0,44%	(minimo) 20,19

(*) comprensivo di clausola di salvaguardia

(*) Le fasce di garanzia operano quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite perequato della fascia precedente.

Altri adeguamenti

L'incremento dell'1,10% si applicherà anche ad altri valori e massimali, come ad esempio il massimale contributivo per coloro che non hanno anzianità contributiva prima del 1° gennaio 1996, per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo e per chi è iscritto alla Gestione separata per i lavoratori subordinati, che viene fissato in euro 102.543,00.

La fascia di retribuzione contributiva e pensionabile, al di sopra della quale i lavoratori dipendenti versano il contributo aggiuntivo dell'1%, viene elevata a 47.143,00 euro, il trattamento minimo mensile a 513,01 euro, l'assegno sociale mensile a 458,00 euro.

Prelievo sulle cd «Pensioni d'Oro»

L'articolo 1, c.261, della legge 145/2018 ha stabilito un prelievo «straordinario», per un periodo di cinque anni, in percentuale crescente al crescere del reddito pensionistico:

- 15% sulla parte di assegno superiore a 100mila euro e fino a 130mila,
- 25% sulla parte compresa tra 130mila e 200mila,
- 30% tra 200mila e 350mila,
- 35% tra 350 e 500mila euro,
- 40% oltre i 500mila euro.

Le suddette fasce di reddito cresceranno nel corso del quinquennio in base all'inflazione.

La riduzione interesserà tutte le pensioni dirette ad eccezione solo di quelle interamente calcolate con il sistema contributivo.

Purtroppo, l'intervento congiunto della nostra Federazione e della CIDA non è riuscito ad impedire il ricorso a questo ulteriore contributo di solidarietà, ma solo ad innalzare il limite di reddito su cui lo stesso sarà applicato, da 90.000 a 100.000 euro annui.

In ambito CIDA si stanno, al momento, valutando le azioni migliori da intraprendere a favore dei pensionati colpiti. Seguiranno maggiori informazioni al riguardo.